

**RELAZIONE**  
DELLA COMMISSIONE  
PER LO STUDIO E LA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA  
DELLE PRESCRIZIONI PROTOCOLLARI  
E DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE  
E

**D.P.C.M. 14 APRILE 2006**

IN MATERIA DI CERIMONIALE  
E DI PRECEDENZA TRA LE CARICHE PUBBLICHE

*a cura di Michele D'Andrea*

*Nel settembre del 2005, una commissione di esperti, insediata presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha licenziato la bozza della nuova disciplina delle precedenze fra le cariche pubbliche, innovando profondamente il dettato normativo risalente al 1950. Su tale studio, con alcune modifiche, si è fondato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, riportato nel documento...*

*L'ordine delle precedenze proposto era corredato da un'ampia relazione sui criteri che hanno guidato e orientato i lavori dalla commissione. Si tratta di un documento di grande utilità, che dimostra come il cerimoniale – una volta accertata la sedimentazione di una nuova norma o il consolidamento di una nuova posizione – non può non adeguarsi alle mutazioni intervenute nella vita istituzionale e nella società civile.*

RELAZIONE  
DELLA COMMISSIONE PER LO STUDIO E LA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA  
DELLE PRESCRIZIONI PROTOCOLLARI E DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE

*(omissis)*

La Commissione, composta da rappresentanti della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale, ha operato al fine di giungere alla definizione di una organica e uniforme disciplina delle prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali o di altre autorità pubbliche, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato ovvero, in forma ufficiale, altre autorità nazionali e territoriali tassativamente indicate.

La materia protocollare e l'ordine di precedenza tra le autorità che rivestono cariche pubbliche, trovano, al presente, le proprie fonti giuridiche, principalmente, in un atto di alto indirizzo amministrativo di carattere generale, assunto nei primi anni della vita repubblicana dello Stato italiano. Questo, introdotto con intenti di natura provvisoria, in attesa di una organica revisione, per sostituire la non più attuale regolamentazione della materia offerta da norme che si riferivano al cerimoniale di corte del Regno d'Italia - l'ultima disciplina era data, appunto, dal Regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, come integrato e modificato dai successivi regi decreti 2 dicembre 1928, n. 2720; 10 ottobre 1929, n. 1758; 28 novembre 1929, n. 2029; 22 dicembre 1939, n. 1757; 25 gennaio 1934, n. 70; 18 ottobre 1934, n. 1730; è costituito dalla Circolare n. 92019/12840.16, adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, datata 26 dicembre 1950 e recante "Norme da osservarsi per l'ordine delle precedenze tra le prime quattro categorie, con l'aggiunta di disposizioni di carattere generale e integrativo".

Quel provvedimento è stato soggetto, nel tempo, ad integrazioni e modificazioni, resesi necessarie ogni qual volta nell'ordinamento giuridico generale dello Stato siano stati introdotti dei cambiamenti.

La prima modificazione reca la data del 10 dicembre 1959 e si giustificò con la necessità di provvedere alla determinazione della posizione spettante al Presidente e ai Giudici della Corte costituzionale nell'ordine delle precedenze, a seguito della promulgazione della legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953 e della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, recanti norme per l'esercizio delle funzioni della Corte costituzionale. Altre integrazioni hanno riguardato sempre il solo aspetto delle precedenze, rispondendo all'esigenza di introdurre, nella precedente elencazione, le nuove autorità istituite da leggi promulgate successivamente alla sistemazione data alla materia nel 1950. Ulteriori circolari di aggiornamento hanno, poi, considerato la carica di Parlamentare europeo (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12840/16 del 22 marzo 1988), quella del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, figura istituita dalla legge n. 400 del 1988 (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12840/1 del 25 novembre 1988), nonché la creazione per legge del Garante per la radiodiffusione e l'editoria (legge 6 agosto 1990, n. 223) e dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato (legge 10 ottobre 1990, n. 287) ed altre similari novelle all'ordinamento giuridico dello Stato.

I mutamenti che in questo primo cinquantennio hanno interessato le Istituzioni della Repubblica, dalla creazione di autorità autonome indipendenti, al riordino delle Forze Armate, dalla istituzione per legge di organi di autocontrollo delle Magistrature speciali, alla sempre maggiore autonomia affermatasi in capo agli Enti territoriali e locali, soprattutto in forza delle più recenti modificazioni introdotte dal legislatore alla Costituzione italiana, afferenti al Titolo quinto della medesima Carta costituzionale, nonché le conseguenti e continue richieste di definizione e di aggiornamento della materia protocollare intera, provenienti dalle varie componenti della Repubblica -organi centrali, autonomie territoriali- hanno suggerito di provvedere ad una analisi delle regole esistenti e alla proposizione di una organica, critica, sistematica e uniforme ricostruzione della disciplina protocollare.

La Commissione ha ritenuto di dover procedere, innanzi tutto, ad una ricognizione delle fonti atto e delle fonti fatto presentemente conosciute e fondanti l'attuale regolamentazione della materia. Ha considerato, al termine dell'esame svolto, di dover separare inizialmente in due grandi settori la propria attività: da un lato, la revisione e la definizione dell'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche; d'altro lato, la ricognizione, la ricostruzione critica e la codificazione delle prescrizioni protocollari che devono disciplinare con carattere di astrattezza, generalità e uniformità tutte le cerimonie d'iniziativa di una pubblica autorità, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano. Dette regole, che per la loro portata generale sono già nel comune sentire degli operatori del settore (ad esempio, quelle sulla rappresentanza e sullo scambio delle visite d'insediamento e di congedo), vedono la loro applicazione non limitata alle sole cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, ma necessariamente estesa a tutte le occasioni nelle quali un'alta carica delle Istituzioni repubblicane partecipi, in forma ufficiale, ad un evento, anche se promosso da soggetti che pubblica autorità non sono.

La Commissione ha ritenuto, quindi, di procedere, nella prima fase dei suoi lavori, all'analisi dello stato dell'arte e alla proposizione di una nuova definizione dell'ordine delle precedenze, più rispondente al presente assetto costituzionale e in grado di offrire una rappresentazione aderente alla complessa forma dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Nel fare ciò, ha creduto opportuno, in primo luogo, prendere in considerazione la consistente e rilevante prassi formatasi in materia nel corso degli anni dal 1950 ad oggi, prassi che, con il ripetersi e nella considerazione dello specialissimo ambito di applicazione, ha spesso originato delle convenzioni costituzionali, in taluni casi, addirittura, delle vere e proprie consuetudini costituzionali. Di seguito, prima di iniziare ad esaminare l'ordine delle singole autorità e la suddivisione di esse in categorie o classi o settori e definire gli ambiti degli stessi, ha ritenuto di fissare i criteri generali da utilizzare per la ricostruzione sistematica dell'ordine di precedenza.

I componenti della Commissione, all'unanimità, hanno concordato sulla necessità di procedere in termini giuridico-sistematici, considerando che l'istituto della disciplina protocollare -quello delle precedenze, in particolare modo- è materia viva, direttamente e proporzionalmente legata alla forma di Stato, a quella di Governo e all'ordinamento giuridico generale della Repubblica, quale rappresentazione immediatamente percettibile di essi.

Sono stati, perciò e a tal fine, da subito individuati come criteri guida i seguenti parametri.

*In primis*, nella definizione delle precedenze, è stato sempre stato cercato il diretto rapporto con l'ordinamento giuridico generale dello Stato: con la Costituzione e con le altre fonti di produzione normativa, secondo la scala gerarchica loro propria. In esse, infatti, si trovano non solamente l'indicazione dell'esistenza dei pubblici poteri e delle Istituzioni, ma anche gli elementi per valutare, per ciascuno di essi, la dignità, il grado e la rappresentatività: intesi sotto il profilo del grado di indipendenza e dell'autonomia, della misurazione qualitativa delle potestà pubbliche attribuite dalle norme all'Ente o al soggetto, nonché della rappresentatività degli interessi della collettività che esprimono, uniche modalità, nel sistema giuspubblicistico, per misurare tra loro i soggetti che costituiscono lo Stato-apparato. Senza trascurare il principio della divisione dei poteri dello Stato.

Sono state, pertanto, individuate le prime grandi categorie di distinzione, nel loro ordine naturale di derivazione immediatamente costituzionale, suddividendo: A) gli organi costituzionali; B) gli organi di rilevanza costituzionale; C) le autonomie territoriali; D) gli organi di giurisdizione; E) le autorità indipendenti e gli autonomi organi ausiliari dello Stato-ordinamento; F) gli organi ausiliari dell'Amministrazione centrale dello Stato; G) altri enti pubblici.

All'interno di ciascuno degli organi e dei soggetti pubblici così individuati è stata, poi, affrontata una necessaria graduazione tra: a) vertice degli organi di governo, autorità titolare preposta all'organo o all'ente o, comunque, il vertice rappresentativo del soggetto pubblico al quale ci si riferisce di volta in volta, b) autorità vicarie e c) componenti dell'organo o del soggetto pubblico.

Per gli organi collegiali, la valutazione riservata ai singoli membri degli stessi è stata svolta e si è fondata sull'esame della sussistenza di specifiche competenze attribuite ai singoli componenti. Vi è, infatti, una essenziale distinzione a seconda che l'organo collegiale sia a sua volta composto da organi individuali o, viceversa, se al di fuori dell'organo nel quale siedono, i singoli membri non abbiano una rilevanza loro attribuita sotto il profilo delle potestà pubbliche.

In secondo luogo, la Commissione ha preso in analisi la questione della rappresentatività delle pubbliche Autorità. Sul punto, è stato necessario fin dall'inizio chiarire i termini dei concetti di rappresentanza e rappresentatività, escludendo che gli stessi rispondessero alla sola e restrittiva significazione di uso corrente che vorrebbe soprattutto il termine "rappresentatività" limitato a descrivere le sole ipotesi di elezione della carica da parte dei cittadini, in forma diretta e a suffragio universale. Si è ritenuto di ricondurre, allora, la definizione di rappresentatività nell'alveo della dogmatica pubblicistica, non limitando lo sguardo al sistema di elezione quanto, piuttosto, estendendo l'esame alla capacità dell'autorità di rappresentare ed esprimere gli interessi della collettività della quale essa è portatrice, espressione dello Stato-comunità. Al contempo, dunque, è stato richiamato il suo contenuto concettuale come conferimento di un ufficio a persona appartenente ad una certa categoria, gruppo di persone od organizzazione, giustificando l'attribuzione o la competenza dell'ufficio sul presupposto della conoscenza dei problemi e degli interessi relativi a quella categoria, gruppo o organizzazione.

La Commissione ha, inoltre, ritenuto che le modalità di scelta diretta o indiretta della persona fisica che viene investita della carica hanno, nella materia del cerimoniale e del protocollo, una rilevanza non primaria.

Infatti, ciò che viene ad avere principale rilevanza è la carica pubblica, come espressione rappresentativa dell'Organo, dell'Ente, dell'Istituzione. Idealmente, negli eventi protocollari, chi partecipa è sempre l'Istituzione, e ciò perché si è ritenuto che il protocollo sia uno strumento di comunicazione istituzionale, manifestazione diretta e ufficiale dell'organizzazione dello Stato-ordinamento e della sua partecipazione alla vita di relazione tra Istituzioni e tra soggetti dell'ordinamento, interno e internazionale.

A motivo di ciò, la forma dell'individuazione e della nomina del soggetto è stata presa in considerazione, quale ulteriore elemento di valutazione, ogni qual volta si sia reso necessario ponderare, al fine della definizione dell'ordine di precedenza, il grado di indipendenza e autonomia di taluni organi o enti. La scelta operata dalla Commissione appare, peraltro, aderente al dettato costituzionale dell'art. 1, comma II, laddove proprio la Costituzione afferma che *"la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"*. È dunque proprio l'art. 1 della Carta costituzionale a riconoscere che la piena legittimazione non deriva solo dalla diretta e universale designazione popolare.

Nella impostazione scelta e seguita la Commissione si è sentita ampiamente confortata anche dall'orientamento assunto, nell'ambito di interesse, dalla Corte costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 106, 10 - 12 aprile 2002, Pres. Ruperto, Red. Mezzanotte).

Tale convinzione è maturata riflettendo anche su alcune ipotesi concrete, tra esse la figura del Presidente della Regione. Ivi, se pure è da ammettere che l'eventuale elezione indiretta del Presidente della Giunta regionale porterebbe con sé, come testimoniato dall'esperienza passata, un minor grado di autonomia e di indipendenza del Presidente e di tutto l'esecutivo regionale, legandoli ad un rapporto fiduciario nei confronti dell'Organo legislativo regionale, ebbene sotto il profilo protocollare i riflessi del sistema d'elezione di questa carica sono del tutto trascurabili. Infatti, la considerazione che alla figura del Presidente deve essere riservata non cambierebbe neppure se gli Statuti regionali dovessero prevedere un ritorno all'elezione indiretta, cioè da parte del Consiglio regionale, e ciò perché, a mente dell'art. 121, ultimo comma, il Presidente della Giunta regionale rappresenta l'intero Ente-Regione.

Laddove non è stato possibile cogliere direttamente nella stessa Carta costituzionale una graduazione tra i poteri, tra gli organi dello Stato e tra gli Enti pubblici (forma di Stato, forma di Governo, Poteri, Organi costituzionali, Organi di rilevanza costituzionale, Organi ausiliari, Organi strumentali, Autorità indipendenti *latu senso* intese, Autonomie), si è fatto riferimento alla fonte giuridica costitutiva o istitutiva del soggetto pubblico in esame e alle fonti che ne regolano la natura, le funzioni e l'attività. In base alla qualificazione attribuita espressamente al soggetto dalla legge istitutiva, in forza dei poteri a quel soggetto attribuiti, al carattere dell'esplicazione degli stessi e al grado di indipendenza e di autonomia rispetto ad altri poteri dello Stato o Organi che costituiscono la Repubblica, nonché con riferimento al sottostante rapporto di sovraordinazione gerarchica, di direzione, di vigilanza, di controllo, di coordinamento o di subordinazione o di dipendenza, anche soltanto funzionale, rispetto ad altri soggetti pubblici, si è proceduto

alla comparazione logico-sistematica e giuridica del soggetto esaminato con gli altri già presi in considerazione e gradualmente ordinati secondo i criteri fin qui descritti.

In particolare, la Commissione ha ritenuto di affermare la carica, l'incarico svolto, entrambi intesi sotto il profilo delle funzioni affidate al soggetto dall'ordinamento e, come chiarito, anche sotto il profilo della rappresentatività delle Istituzioni, nonché il grado quali criteri di precedenza generali e uniformemente applicabili. Ha convenuto, altresì, di affermare come criteri ausiliari di lettura delle precedenze, se riferite alle istituzioni, l'ordine cronologico di costituzione delle stesse e quello alfabetico (utilizzato, per esempio, per ordinare Province e Comuni); se riferibili alla persona fisica, invece, quelli dell'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico, nonché il criterio residuale dell'anzianità anagrafica (art. 4, II comma, disciplina protocollare). Tali criteri dovranno servire quali strumenti di completamento, in sede di applicazione, delle prescrizioni contenute nell'ordine di precedenza. Essi, infatti, proprio perché generali e uniformi, sono destinati a consentire la risoluzione delle incertezze residue circa il piazzamento di soggetti accomunati dalla stessa qualificazione data loro in tema di precedenze e sono stati reputati idonei ad offrire l'indispensabile chiave di lettura per i casi non espressamente previsti e tuttavia riconducibili, per analogia, a quelli regolati. I criteri illustrati sono cioè gli strumenti stessi utilizzati dalla Commissione per la definizione sistematica della nuova disciplina e costituiscono la manifestazione del metodo di indagine osservato dalla medesima nella propria critica ricostruttiva della materia.

In tema di precedenze, nell'analisi condotta sullo stato dell'arte, la Commissione ha verificato che vi è una sostanziale differenza, in termini di presenze e di piazzamento, tra le cerimonie in occasione di feste nazionali o che si svolgano alla presenza del Capo dello Stato o di una delle autorità che rivestono cariche appartenenti alla prima categoria e cerimonie che abbiano, invece, interesse limitato ad una parte circoscritta del territorio della Repubblica o carattere di particolare coinvolgimento per le collettività locali. Si è anche rilevato che nella prassi consolidatasi sul territorio vi è uno scollamento tra quanto realmente posto in essere in tema di precedenze tra le autorità e quanto previsto a questo proposito dalla circolare del 1950 e dalle successive circolari integratrici e modificatrici.

A motivo di ciò, la Commissione, anche al fine di raggiungere una equilibrata soddisfazione di alcune aspettative di soggetti pubblici che hanno, più volte, sollecitato e proposto una definizione dell'ordine delle precedenze maggiormente aderente all'attuale sistema delle autonomie territoriali e al decentramento burocratico, ha ritenuto di studiare, tra le altre soluzioni, anche l'ipotesi consistente nella proposizione di una definizione delle precedenze tra le cariche sulla base di un duplice ordine: uno che regoli le cerimonie nazionali ed un secondo per le cerimonie che afferiscono alla sfera delle attività di interesse territoriale.

Nel fare ciò la Commissione ha ritenuto di approfondire, preliminarmente, lo studio dei modelli noti, utilizzati e, nei vari momenti storici, vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, anche pre-repubblicano. Essa si è poi dedicata all'analisi della disciplina vigente e dei modelli in uso in alcuni Stati stranieri, anche al di fuori dell'Unione europea.

Lo studio dei modelli stranieri è stato ritenuto opportuno al fine di acquisire elementi di conoscenza e di confronto utili alla definizione di un ordine di precedenza tra le cariche pubbliche che possa rispondere in modo adeguato al nuovo assetto costituzionale e istituzionale.

Partitamente, i mutamenti costituzionali intervenuti dal 1999 ad oggi, in ordine agli equilibri tra Amministrazione centrale e autonomie locali hanno impegnato la Commissione a considerare e a tenere in conto dette modificazioni e la rilevanza di esse nella materia del cerimoniale e del protocollo di Stato. In adesione a tale impegno, sono stati attentamente studiati alcuni modelli stranieri di definizione dell'ordine di precedenza tra le cariche pubbliche adottati da Stati a forma federalista o nei quali sono presenti forti autonomie locali costituzionalmente garantite.

Per la completezza del lavoro svolto nel riordinare la materia, dandole consistenza di codificazione generale, la Commissione ha prestato, inoltre, attenzione e vivo interesse per il modello protocollare francese, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica francese del 13 settembre 1989, siccome modificato dai decreti del 22 giugno 1995 e del 21 settembre 1995, frutto del lavoro della Commissione allora presieduta dal Prefetto Gandouin.

La disciplina protocollare francese, oltre ad un nutrito numero di prescrizione di portata generale, prevede uno sdoppiamento del sistema delle precedenze. La soluzione adottata dal modello francese prende come fondamentale criterio quello della localizzazione degli eventi sul territorio: l'ordine di presenze risulta, dunque, diverso a seconda che la cerimonia si svolga nella Capitale o in un altro luogo della Repubblica francese o nei territori delle Colonie. L'impostazione scelta risulta essere aderente all'ordinamento giuridico di quello Stato.

Conclusa la fase di studio anche comparato, la Commissione ha proceduto nel proprio lavoro di definizione del nuovo ordine di precedenza tra le autorità della Repubblica sentendo di volta in volta i soggetti interessati con le plurime finalità di a) raccogliere le tradizioni e i criteri celebrati nel corso degli anni da ciascuna Istituzione nel proprio ambito di azione, b) verificare le aspettative e le proposte di ciascuno e c) pervenire alla determinazione della disciplina che meglio rappresenti la realtà dell'ordinamento della Repubblica e in grado di ricevere la più ampia e generale adesione.

In particolare, ripetuti e di grande rilievo sono stati i rapporti avviati con i comitati tecnici delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da prima sentiti separatamente, poi riuniti in sessioni congiunte Commissione - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione delle Regioni e delle due Province autonome all'attività di studio, critica e di ricostruzione della materia che questa Commissione ha svolto è illustrata, quanto al tema del riordino delle precedenze tra le cariche pubbliche, da due proposte presentate, rispettivamente, dalle Giunte e dai Consigli regionali e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente a febbraio e a luglio del 2004.

In entrambi i documenti è possibile leggere una richiesta di attenzione nei confronti delle autorità che rivestono cariche rappresentative delle Regioni e dei rispettivi Organi. In modo particolare, appaiono sviluppate e degne di nota le osservazioni formulate intorno alla posizione nell'ordine di precedenza, in sede e fuori sede, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, e la richiesta di riconoscimento di parità di trattamento rispetto a questi del Presidente delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente del Consiglio delle medesime due Province autonome. Il principale argomento posto in rilievo è costituito dalle novelle costituzionali del 1999 e del

2001 che hanno profondamente innovato il Titolo V della Costituzione e ravvivato il rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali.

Dopo avere più volte sperimentato modelli diversi per tentare di mantenere l'unicità dell'ordine, la Commissione ha rilevato che la formulazione di un unico ordine di precedenza non appariva più idoneo a rappresentare in modo corretto ed esatto gli scenari realizzabili in concreto e non più capace di descrivere le numerose variazioni presenti nel territorio. La necessità di prevedere e rappresentare i diversi scenari anche locali avrebbe condotto alla creazione di un sistema di precedenze troppo complesso, discontinuo, a causa di ripetute necessarie previsioni eccezionali e di varianti che avrebbero reso difficile e non univoca la lettura e l'applicazione dell'elenco delle precedenze. Ritenendo, pertanto, che il mantenimento di un unico ordine avrebbe potuto essere fautore di un minor grado di certezza delle situazioni e di definizione delle rappresentazioni ufficiali, la Commissione ha definito due distinti ordini di precedenza tra le cariche pubbliche: uno che dispone per le cerimonie nazionali ed un altro per le cerimonie territoriali. La Commissione ha previsto l'applicazione dell'ordine che regola le prime in tutte le cerimonie che hanno luogo in occasione di feste nazionali, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché nelle cerimonie alle quali prenda parte il Capo dello Stato ovvero uno o più Presidenti degli altri Organi costituzionali (articolo 2, comma 2) e nelle cerimonie che rivestono carattere internazionale (articolo 3, comma 1). L'individuazione della vigenza dell'ordine territoriale risulta in via residuale, per tutte le cerimonie che nazionali non sono e in ipotesi di cerimonie che, pur rivestendo carattere internazionale, si svolgono in sede territoriale e afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o Enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti.

Per altro verso, la Commissione ha ritenuto, altresì, che la definizione di un distinto ordine di precedenza per le cerimonie territoriali, che non fosse la semplice riduzione dell'ordine nazionale, quanto piuttosto un autonomo ordine che potesse tenere in considerazione le autorità che rivestono cariche rappresentative delle autonomie territoriali e locali, meglio rispondesse anche alle richieste e alle aspettative delle Regioni e, in sede locale, fosse in grado di dare spazio e rappresentazione a prassi oramai già consolidate in materia e degne di riconoscimento alla luce delle premesse generali esposte.

Il sistema del duplice ordine, così come studiato e definito da questa Commissione, si discosta da quello sviluppato in Francia essenzialmente per il fatto che il criterio posto alla base della distinzione qui operata non è in alcun modo legato al luogo in cui si svolge l'evento, bensì ad un carattere di tipo qualitativo e di rilevanza del momento che si celebra: si ha cioè riguardo all'interesse nazionale o, viceversa, territorialmente limitato delle cerimonie, come recita l'art. 2 della disciplina protocollare, *"in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano"*.

La previsione di due distinti ordini appare l'unica capace di offrire, al presente, la migliore aderenza al vigente assetto organizzativo dell'ordinamento della Repubblica, in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alla adeguata valorizzazione di tutte le autonomie, senza perdere mai di vista il fondamentale principio costituzionale dell'unitarietà della Repubblica e dell'interesse nazionale, motivo per il quale questa Commissione afferma con risolutezza la necessità di riattribuire alla materia la peculiare ed essenziale caratteristica dell'uniformità, al fine di offrire a tutte le Istituzioni uno

strumento chiaro e unificato di lavoro, e di evitare incomprensioni di segni e di linguaggio.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto di non ripristinare la precedente suddivisione delle autorità per categorie e, all'interno di esse, per classi. Gli ordini presentemente formulati dalla Commissione contengono la sola distinzione per categorie. Tale scelta è riconducibile, in parte, alla volontà di rispettare la suddivisione operata tra i vari soggetti che costituiscono la Repubblica. Per altro verso, essa è parsa la più idonea a garantire l'immediata comprensione e una attuazione puntuale e non smodatamente ampia di alcuni richiami, quali ad esempio quelli in tema di rappresentanza nelle cerimonie, contenuti nel testo della disciplina, a categorie o a specifiche autorità appartenenti ad una determinata categoria.

\* \* \* \* \*

Nell'esame in concreto delle singole autorità, al fine di stabilire tra le stesse un ordine rispettoso anzitutto, come abbiamo detto sin dall'inizio, dell'ordinamento giuridico generale della Repubblica, la Commissione ha svolto le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, proprio in considerazione della forma di Stato vigente, si è ritenuto, in deferente omaggio verso la più alta carica della Repubblica, di non indicare espressamente e unitamente alle alte cariche della prima categoria il Presidente della Repubblica, in quanto Egli, nella sua qualità di Capo dello Stato, non può essere ricompreso in un ordine, ché tutti li presiede ed è posto al di sopra di essi.

Circa le autorità della prima categoria, l'ordine fissato tra le stesse è la rappresentazione primaria di quanto sin qui detto in punto di diretta incidenza dell'ordinamento giuridico -innanzitutto, dell'assetto costituzionale- nella materia del protocollo di Stato. Infatti, dalla forma di Stato presentemente in essere, di tipo parlamentare, con bicameralismo perfetto, discende la precedenza dei Presidenti dei due rami del Parlamento rispetto al Capo dell'esecutivo.

Quanto alla seconda categoria, ivi sono stati riuniti, oltre ai titolari di posizione vicaria dei vertici degli Organi costituzionali, i titolari della posizione di vertice degli Organi di rilevanza costituzionale. Tra essi, oggi, una posizione di particolare rilievo doveva essere assicurata ai Presidenti delle Regioni, senza distinzione tra Regioni a statuto speciale o ordinario (distinzione di per sé oggi, in certa misura, cedevole di fronte alle riforme costituzionali portate con le leggi 1/1999, 2 e 3/2001) e senza dare rilevanza alla forma di elezione del titolare della rappresentanza della Regione.

Nella terza categoria hanno trovato collocazione i vertici degli Organi indipendenti ausiliari dello Stato-ordinamento e quelli degli Organi ausiliari dell'Amministrazione centrale dello Stato, nonché i membri del Parlamento nazionale e di quello europeo. Particolare attenzione è stata dedicata allo studio delle Autorità indipendenti: in esse si intendono comprese solamente le autorità c.d. "di garanzia", titolari di competenze esclusive e quelle c.d. "di regolazione o di vigilanza" alle quali sono affidate competenze in concorrenza con l'esecutivo.

La quarta categoria comprende, oltre alle autorità di vertice degli Enti locali e il Prefetto in sede, i vertici degli organi tecnici dello Stato-amministrazione. Ivi, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 bis della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sono state accorpate tutte le posizioni vicarie delle giurisdizioni superiori. Sono qui considerati, altresì, i

rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione, dell'economia, nonché scienziati, umanisti ed artisti di chiarissima fama.

Inoltre, a partire dalla quarta categoria, è stata introdotta una posizione di chiusura: essa si riferisce ad un grado della dirigenza dell'Amministrazione pubblica ed è estesa alle "qualifiche e ai gradi equiparati". Tale posizione è tesa a garantire la corretta considerazione all'interno dell'ordine anche di quelle autorità che, per ragioni di semplificazione, non fossero state espressamente contemplate perché comunque ritenute pariordinabili ad altre già considerate. Le figure, i gradi e le qualifiche così individuate in modo residuale si intendono non titolari di funzione di comando, di vertice, di direzione, corrispondente al grado.

\* \* \* \* \*

Quanto alla forma di adozione della disciplina protocollare definita da questa Commissione, la scelta della fonte di produzione è di grande rilevanza per le seguenti ragioni.

- a) Necessità di evitare conflitti di attribuzione con le Regioni con riferimento all'articolo 117 della Costituzione e al riparto delle competenze legislative per materia.
- b) La materia protocollare, come si è cercato di illustrare sopra, è sottoposta da parte della vivacità dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma anche per intervento di fattori extra-giuridici, a continue sollecitazioni. Per corrispondere in modo corretto alla struttura ordinamentale la disciplina, almeno nella parte afferente agli ordini di precedenza tra le cariche pubbliche, abbisogna di frequenti revisioni e aggiornamenti, perciò sembra necessario dover chiedere uno strumento duttile, capace di portare adeguamenti in tempi ragionevoli.
- c) Come ricordato, l'uniformità è caratteristica peculiare ed essenziale della materia, fine al quale ha sempre teso e lavorato la Commissione per garantire la definizione della disciplina delle prescrizioni protocollari e dell'ordine di precedenza tra le cariche unificata e applicabile in tutto il territorio della Repubblica e in ogni tipo di evento di iniziativa pubblica e per consentire l'omogeneità della significazione dei segni, delle rappresentazioni e del linguaggio.

Tutto ciò appare realizzabile, alla Commissione, attraverso l'adozione della disciplina protocollare nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, legge 12 gennaio 1991, n. 13. Nel preambolo del decreto si darà atto dell'intesa raggiunta con gli altri Organi costituzionali e dell'accordo, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità e di efficacia dell'azione amministrativa, con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 4, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

Si ritiene, infatti, che l'adozione della disciplina in questa forma meglio risponda alla risoluzione dei tre punti posti in evidenza alle lettere a), b) e c). La forza cogente delle prescrizioni protocollari e l'estensione della loro applicazione nel territorio della Repubblica dipenderà proprio dal tipo di fonte attraverso la quale verrà introdotta questa disciplina e dall'adesione ad esso prestata.

Sotto il profilo del rispetto delle regole fissate dalle prescrizioni protocollari, v'è da dire che il sistema non necessita di particolari previsioni sanzionatorie -che necessiterebbero di

una fonte di rango primario-, poiché già è presente e radicata in materia la regola della reciprocità, che di per sé è idonea a costituire una sorta di sanzione nei confronti di comportamenti difformi alla disciplina prescritta.

Roma, 29 settembre 2005.

*La Commissione: Cons. Massimo Sgrelli, presidente; dott. Francesco Natale; Cons. Marco Consentino; dott. Roberto Corbello; dott. Eugenio Ficorilli; dott.ssa Maria Antonietta Biasella; avv. Francesco Piazza.*

D.P.C.M. 14 APRILE 2006  
IN MATERIA DI CERIMONIALE  
E DI PRECEDENZA TRA LE CARICHE PUBBLICHE

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Vista* la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

*Vista* la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica e in particolare l'art. 2 concernente l'emanazione di atti nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Vista* la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

*Considerata* la necessità, segnalata anche dalle amministrazioni statali, regionali e locali, di codificare e di conformare all'ordinamento giuridico-costituzionale le prassi in materia di cerimoniale, nonché l'esigenza di garantire la loro più generale e uniforme applicazione da parte degli organi pubblici, nel contesto delle incrementate relazioni nazionali e internazionali;

*Visto* il testo di disposizioni elaborato dalla commissione di studio, nominata in data 30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi costituzionali;

*Acquisito* su tale testo l'assenso degli Uffici di Presidenza delle giunte e dei consigli delle regioni e delle province autonome, espresso al termine degli incontri promossi d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali;

*Considerato* che gli Organi costituzionali ai quali è stato fatto pervenire il testo non hanno ritenuto di avanzare suggerimenti integrativi ed acquisita l'intesa degli Organi dello Stato interessati;

DECRETA:

Sono emanate nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.

Roma, 14 aprile 2006.

### CAPO I

#### DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE

##### SEZIONE PRIMA

#### Definizione dell'ambito di applicazione e criteri generali

##### Art. 1

##### *Ambito di applicazione*

1. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità

pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese rispettivamente nella prima categoria di cui all'art. 5 o nella categoria "A" di cui all'art. 9.

#### Art. 2

##### *Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali*

Ai fini della presente disciplina:

- a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5;
- b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

#### Art. 3

##### *Cerimonie e relazioni internazionali*

1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5, si applica l'ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo 5.
2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniere, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

#### Art. 4

##### *Criteri di precedenza tra le cariche*

1. L'ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell'ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.
2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell'ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 9.
3. In assenza di diverse prescrizioni e ove non espressamente stabilito, per l'individuazione della posizione delle autorità non comprese negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si valutano la carica, l'incarico svolto, nonché il grado. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell'ordine: se riferiti alle istituzioni, l'anzianità di costituzione e l'ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico nonché, da ultimo, l'anzianità anagrafica.

SEZIONE SECONDA  
Precedenze nelle cerimonie nazionali

Art. 5

*Ordine nazionale di precedenza*

1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

(Omissis)

Art. 6

*Ordine di precedenza tra i Ministri*

1. L'ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato dalla data della istituzione del Ministero medesimo. I Ministeri accorpati prendono la posizione della loro componente più antica. La tenuta e l'aggiornamento dell'ordine sono curati dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero; per essi vale l'ordine alfabetico.

3. L'ordine protocollare delle cariche politiche all'interno di ciascun Ministero è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell'ambito di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico.

Art. 7

*Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici*

1. L'ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Si fonda, di norma, sul rango del Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano.

Art. 8

*Rango delle cariche europee e straniere*

1. Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le autorità italiane che rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

2. I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, seguono immediatamente le cariche appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 5.

3. I Cardinali della Chiesa Cattolica e i Principi ereditari di Case regnanti hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono parte.

## SEZIONE TERZA

### Precedenze nelle cerimonie territoriali

#### Art. 9

##### *Ordine territoriale di precedenza*

1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

*(Elenco in appendice)*

#### Art. 10

##### *Ulteriori cariche*

1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui all'articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

#### Art. 11

##### *Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni*

1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.

2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. È fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente: 1) Presidente della Regione, in sede; 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede; 3) Sindaco, in sede; 4) Presidente della Provincia, in sede; 5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1); 6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1); 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede; 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede; 9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1); 10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2); 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1); 12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2).

CAPO II  
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE

SEZIONE PRIMA  
Presidenza della cerimonia e rappresentanza

Art. 12

*Presidenza della cerimonia*

1. All'invitante o all'ospitante compete il ruolo di presidente della cerimonia, nonché il primo posto, che può cedere all'autorità che riveste la carica più elevata tra quelle che lo precedono nell'ordine fissato dagli articoli 5 e 9.
2. In presenza di cariche appartenenti alla prima categoria dell'ordine fissato dall'articolo 5, il ruolo di presidente dell'evento e il primo posto spettano sempre a quella che riveste la carica più elevata tra esse.

Art. 13

*Autorità cessate dalla carica*

1. Nelle cerimonie ufficiali gli inviti sono, di norma, rivolti alle autorità in carica.
2. Nelle cerimonie territoriali, eventuali invitati cessati da una carica rientrante in una delle prime cinque categorie di cui all'articolo 5 prendono posto, di massima, seguendo le autorità di pari rango in carica, senza peraltro precedere le cariche appartenenti alle categorie A e B di cui all'articolo 9.

Art. 14

*Rappresentanza protocollare*

1. Ai fini protocollari, la rappresentanza è la delega conferita espressamente e di volta in volta dall'autorità titolare invitata ad altra appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione, affinché la seconda possa partecipare in sua vece, e per conto dell'Istituzione o dell'Amministrazione, alla cerimonia.
2. La delega deve essere notificata anzitempo all'invitante e, qualora distinto, all'ospitante.

Art. 15

*Rappresentanti*

1. La rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione vicaria ovvero a chi rivesta cariche o gradi che, negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9, siano collocate in categoria pari o immediatamente inferiore a quella del rappresentato.

Art. 16

*Posizione del rappresentante*

1. Il soggetto che partecipa a una cerimonia in qualità di rappresentante segue immediatamente, nell'ordine di precedenza individuato dagli articoli 5 e 9, i pari rango del rappresentato.

#### Art. 17

##### *Altre forme di delega*

1. Altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza. In tali casi il delegato occupa la posizione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria.

#### Art. 18

##### *Limiti della rappresentanza*

1. La rappresentanza e le altre forme di delega si riferiscono alla sola cerimonia per la quale sono state conferite e i loro effetti si esauriscono con la conclusione della stessa.  
2. Nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa rappresentanza o altra forma di delega.

#### Art. 19

##### *Supplenza e interim*

1. All'autorità supplente o che svolga l'incarico *ad interim* spetta la medesima posizione prevista per il titolare.

### SEZIONE SECONDA

#### Scambio di visite fra Autorità

#### Art. 20

##### *Visite d'insediamento e di congedo*

1. In occasione del loro insediamento e del loro congedo, il vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché i titolari della carica apicale rappresentativa nel territorio di una Amministrazione pubblica ricevono o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella circoscrizione.  
2. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d'intesa fra loro, le modalità dell'eventuale restituzione della visita.

#### Art. 21

##### *Modalità della visita*

1. Le visite vengono richieste iniziando dall'autorità più elevata ed hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali.  
2. L'autorità che compie la visita e quella che la riceve non possono farsi rappresentare. La rappresentanza, purché previamente concordata, può ammettersi nella restituzione della visita.

SEZIONE TERZA  
*Prescrizioni generali sugli onori alle autorità civili*

Art. 22

*Autorità civili destinatarie di onori militari*

1. Gli onori militari sono resi, nelle occasioni ufficiali e secondo le forme e le modalità prescritte nella disciplina militare, alle seguenti cariche civili: a) Presidente della Repubblica; b) Presidenti delle due Camere; c) Presidente del Consiglio dei Ministri; d) Presidente della Corte costituzionale; e) Presidenti emeriti della Repubblica; f) Ministro della Difesa; g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati; h) Sottosegretari di Stato alla Difesa; i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati.
2. Le autorità indicate alle lettere g) ed i) del comma 1 ricevono, di norma, gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti.
3. Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di Stato, non indicati nel comma 1, quando intervengano in rappresentanza del Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in rappresentanza dei rispettivi Organi costituzionali, se non sia presente altra autorità indicata nelle lettere da a) a g) del comma 1.
4. Nelle cerimonie territoriali disciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 3, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della Regione, quando egli sia l'autorità di rango più elevato presente. In questi stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati nel comma 1, lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna del reparto schierato.
5. Gli onori militari, se previsti, sono resi al Prefetto in sede quando interviene in quanto espressamente delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, in assenza di autorità di maggior rango tra quelle indicate dal presente articolo.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina militare per quanto concerne le cerimonie militari e gli onori alle autorità militari.

Art. 23

*Simboli destinatari di onori militari*

1. Gli onori militari sono tributati, di norma, nelle occasioni e secondo le forme e le modalità prescritte dalla disciplina militare, ai seguenti simboli: a) Milite Ignoto; b) Caduti; c) Bandiere di Guerra; d) Bandiere d'Istituto; e) Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d'oro al Valore militare.

Art. 24

*Limitazioni agli onori militari*

1. Gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla prima delle autorità civili elencate nell'art. 22, salve le prerogative del Presidente della Repubblica.
2. In caso di presenza di più autorità di pari rango destinatarie di onori, la natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare l'autorità alla quale spettano gli onori.
3. Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti. Sono salve, in ogni

caso, le prescrizioni poste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537, per le celebrazioni delle feste nazionali, nonché le specifiche disposizioni previste per i casi individuati dalla disciplina militare.

4. Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o di delega, salvo quelle definite dall'articolo 22, commi 3 e 5.

5. Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'autorità di Governo da cui dipendono i reparti schierati.

#### Art. 25

##### *Onori militari ad autorità europee e straniere*

1. Nel corso di visite ufficiali gli onori militari possono essere resi alle autorità europee e straniere che rivestano cariche omologhe a quelle delle autorità italiane destinatarie di onori. Sono fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

#### Art. 26

##### *Servizi d'onore*

1. I servizi d'onore sono, di norma, resi dall'Arma dei Carabinieri, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una diversa Forza Armata o da un Corpo armato.

#### Art. 27

##### *Ordine dei reparti*

1. Per lo schieramento di reparti in armi, secondo l'uso già in vigore, si segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 28

##### *Onori civili al Presidente della Repubblica*

1. In occasione di visite fuori della Capitale, il Presidente della Repubblica è, di norma, ricevuto in forma privata, nel luogo del suo arrivo, dal Prefetto, che è, altresì, presente al momento della partenza del Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Sindaco nella visita della città e riceve il saluto, ove il programma lo preveda, esclusivamente del vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché dei preposti agli Uffici provinciali, o equiparati, ovvero superiori, di ciascuna delle Amministrazioni statali aventi sede nella città stessa. Nel capoluogo di Regione riceve il saluto anche del Presidente della Regione.

### SEZIONE QUARTA

#### Distinzioni cavalleresche ed onorifiche

#### Art. 29

##### *Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della Repubblica*

1. La Repubblica premia le benemeritenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche e con distinzioni onorifiche. Le distinzioni cavalleresche sono attribuite nell'ambito degli ordini cavallereschi nazionali. Le altre distinzioni consistono in

decorazioni al Valore militare e nella Stella al Merito del lavoro, nonché in ricompense al Valore civile e al Merito civile e altre ricompense ministeriali.

2. Gli ordini cavallereschi nazionali sono: 1) l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana; 2) l'Ordine Militare d'Italia; 3) l'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana; 4) l'Ordine al Merito del Lavoro; 5) l'Ordine di Vittorio Veneto.

#### Art. 30

##### *Onorificenze e decorazioni*

1. Le onorificenze cavalleresche, le decorazioni e le benemeritenze non attribuiscono al singolo insignito titolo di precedenza nelle cerimonie, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 per le Medaglie d'oro al Valore militare e al Valore civile.

2. In occasione delle feste nazionali civili, ovvero in presenza del Presidente della Repubblica, gli insigniti debbono indossare la più elevata in grado tra le insegne degli ordini cavallereschi nazionali, ovvero delle altre decorazioni e distinzioni onorifiche nazionali a loro attribuite, nelle forme previste.

3. Per la determinazione della precedenza tra i gradi e le classi delle distinzioni cavalleresche e onorifiche, nonché per l'uso e le fogge delle relative insegne vale quanto fissato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, DCE 12.3/24, come integrata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, DCS 24/12.3.

4. L'uso nel territorio nazionale delle onorificenze concesse dallo Stato della Città del Vaticano è consentito unicamente previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'uso di onorificenze concesse in ordini non nazionali o da Stati esteri deve essere autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri. È libero l'uso delle onorificenze concesse dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

#### SEZIONE QUINTA

##### Bandiera della Repubblica, Inno nazionale, Feste nazionali ed esequie di Stato

#### Art. 31

##### *Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica*

1. I toni cromatici dei colori della bandiera della Repubblica, indicati dall'art. 12 della Costituzione, sono definiti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2004, UCE 3.3.1/14545/1, con i seguenti codici Pantone tessile, su tessuto stammina (fiocco) di poliestere:

*Verde* 17-6153;

*Bianco* 11-0601;

*Rosso* 18-1662.

2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero.

#### Art. 32

#### *Uso delle bandiere*

1. Sull'esposizione e sulle modalità d'uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni fissate dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.
2. Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali. Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o di incontri internazionali, limitatamente alla durata dell'evento, o per la celebrazione di particolari ricorrenze.

#### Art. 33

##### *Uso di insegne sulle autovetture*

1. Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l'uso e le fogge delle insegne di comando e di quelle distintive, il guidoncino che riproduce i colori della bandiera nazionale può essere applicato, solo in occasione di impegni ufficiali, unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente di uno degli Organi costituzionali, nonché sulle autovetture dei titolari delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Sono fatte salve singole disposizioni legate di volta in volta a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

#### Art. 34

##### *Inno nazionale*

1. L'inno nazionale è eseguito, secondo le forme e le modalità individuate nella disciplina militare, alla presenza della bandiera di guerra o d'Istituto e del Presidente della Repubblica, nonché nelle cerimonie indicate dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'esecuzione dell'inno europeo e di inni nazionali stranieri è effettuata secondo le indicazioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
3. Sono fatte salve le disposizioni militari concernenti l'esecuzione dell'inno nell'ambito delle Forze annate.

#### Art. 35

##### *Feste nazionali civili*

1. Alle feste nazionali civili (2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 4 novembre, Festa dell'Unità nazionale-Giornata delle Forze Armate; 25 aprile, anniversario della Liberazione e 1° maggio, Festa del Lavoro) si applicano le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537.

#### Art. 36

##### *Esequie di Stato*

1. Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, UCE 3.3.13/1/5654.
2. Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione di esequie in forma solenne.
3. Il coordinamento delle esequie di Stato è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37

*Disposizioni finali*

1. È assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale.
2. In presenza del Capo dello Stato eccezionali e particolari misure protocollari potranno essere assunte dal Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che, nelle ipotesi di concorso, concerterà la propria azione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Cerimoniale diplomatico della Repubblica

**ORDINE DELLE PRECEDENZE  
NELLE CERIMONIE NAZIONALI  
E TERRITORIALI**  
(Art. 5 del D.P.C.M. 14 aprile 2006)

## PRECEDENZA NELLE CERIMONIE NAZIONALI

### CATEGORIA I

- A1. Presidenti delle due Camere<sup>1</sup>
- A2. Presidente del Consiglio dei Ministri
- A3. Presidente della Corte Costituzionale
- A4. Presidenti emeriti della Repubblica<sup>2</sup>

### CATEGORIA II

- B1. Vice Presidenti delle due Camere<sup>3</sup>
- B2. Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
- B3. Vice Presidente della Corte Costituzionale
- B4. Ministri<sup>4 6</sup>
- B5. Decano del Corpo diplomatico o, in assenza, Ambasciatore più anziano accreditato presso lo Stato italiano; Ambasciatore del paese cui la cerimonia si riferisce<sup>5</sup> e Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità
- B6. Presidente della Giunta regionale, in sede, e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, in sede<sup>6</sup>.
- B7. Giudici costituzionali<sup>7</sup>
- B8. Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano
- B9. Presidente del Consiglio regionale, in sede, e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, in sede.
- B10. Vice Ministri<sup>4</sup>
- B11. Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
- B12. Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione
- B13. Presidente del CNEL
- B14. Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere<sup>3</sup>
- B15. Sottosegretari di Stato<sup>8</sup>
- B16. Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, fuori sede<sup>9</sup>
- B17. Senatori a vita (in ordine di età)
- B18. Presidenti di Gruppi parlamentari<sup>3</sup>
- B19. Presidenti di Commissioni, Comitati e delegazioni parlamentari bicamerali<sup>3</sup>
- B20. Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari<sup>3</sup>
- B21. Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede<sup>10</sup>

---

<sup>1</sup> Precede il più anziano di età. Seguono il Presidente del Consiglio dei Ministri all'estero, ovvero, sul territorio nazionale, quando questi intervenga rappresentando lo Stato in rapporti internazionali.

<sup>2</sup> I Presidenti emeriti della Repubblica prendono il primo posto se delegati dal Capo dello Stato a rappresentarlo. Nel Palazzo del Quirinale seguono immediatamente, in ordine di assunzione, il Capo dello Stato (in eventuale alternanza con i presidenti degli organi costituzionali dello Stato).

<sup>3</sup> Secondo l'ordine risultante dalla determinazione delle Camere.

<sup>4</sup> Secondo l'ordine di costituzione dei Ministri: Affari esteri, Interno, Giustizia, Economia e finanze, Difesa, Sviluppo economico, Lavoro e previdenza sociale, Beni e attività culturali, Ambiente e tutela del territorio e del mare, Politiche agricole, alimentari e forestali, Comunicazioni, Salute, Commercio internazionale, Infrastrutture, Trasporti, Solidarietà sociale, Pubblica istruzione, Università e Ricerca, Ministri senza portafoglio nell'ordine alfabetico.

<sup>5</sup> Nelle cerimonie internazionali afferenti il proprio paese l'ambasciatore che intervenga in rappresentanza segue immediatamente il Ministro degli Affari Esteri o la carica che rappresenta lo Stato.

<sup>6</sup> Il Presidente della Giunta Regionale, in sede, precede i Ministri, fatta eccezione per il Ministro che intervenga in rappresentanza del Governo o in materia di propria competenza, ovvero quando sia presente il Capo dello Stato

<sup>7</sup> Qualora il Giudice costituzionale *non intervenga* in rappresentanza della Corte, su delega espressa del proprio Presidente.

<sup>8</sup> I sottosegretari di Stato seguono lo stesso ordine dei Ministri; tra essi, precedono quelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri precedono. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del Consiglio dei Ministri, segue immediatamente i ministri..

<sup>9</sup> Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

### CATEGORIA III

- C1. Presidente del Consiglio di Stato
- C2. Presidente della Corte dei conti
- C3. Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione
- C4. Presidenti delle Autorità indipendenti<sup>11</sup>; Governatore della Banca d'Italia
- C5. Avvocato generale dello Stato
- C6. Capo di Stato maggiore della Difesa
- C7. Commissari straordinari del Governo<sup>12</sup>
- C8. Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo<sup>13</sup>
- C9. Segretari generali della Presidenza della Repubblica, delle Camere, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale<sup>14</sup>
- C10. Presidente di Unioncamere
- C11. Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei
- C12. Presidente del CNR

### CATEGORIA IV

- D1. Prefetto, in sede
- D2. Sindaco, in sede<sup>15</sup>
- D3. Presidente della Provincia, in sede
- D4. Presidente della Corte di Appello, in sede
- D5. Vescovo della Diocesi<sup>16</sup>
- D8. Segretari generali dei Ministeri<sup>17</sup>
- D9. Capi Dipartimento ministeriali (fra essi precede il Capo della Polizia)<sup>18</sup>
- D10. Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica<sup>19</sup>
- D11. Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e Segretario generale della Difesa
- D12. Vice Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in sede
- D13. Premi Nobel
- D14. Comandante generale Guardia di finanza; Tenenti generali [Generali di Corpo d'Armata] e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale
- D15. Presidente del Consiglio di presidenza della Magistratura tributaria
- D16. Vice Presidenti del Consiglio della Magistratura militare, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti

---

<sup>10</sup> Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>11</sup> Secondo l'ordine di istituzione: Comunicazioni; Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Concorrenza e mercato; Energia elettrica e gas; Protezione dei dati personali; Vigilanza sui lavori pubblici; Commissione nazionale Società e Borsa.

<sup>12</sup> Nominati dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1988, su materie a carattere nazionale.

<sup>13</sup> Gli eletti nel collegio precedono.

<sup>14</sup> Quando è presente il rispettivo Presidente o un suo rappresentante prendono posto, di norma, in posizione funzionale.

<sup>15</sup> Il Sindaco di Comune capoluogo, in sede, precede il Prefetto, salvo che questi partecipi in quanto delegato formalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo.

<sup>16</sup> La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale, prende il primo posto nella prima categoria, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

<sup>17</sup> Il Segretario generale del Ministero degli Affari, negli eventi di rilevanza internazionale, segue immediatamente i Segretari generali degli Organi costituzionali nazionali.

<sup>18</sup> Secondo l'ordine dei Ministeri. Nei soli dicasteri privi di Segretario generale.

<sup>19</sup> Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

- D17. Presidente aggiunto della Corte suprema di Cassazione, Procuratore generale aggiunto della Corte suprema di Cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, Procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Presidente aggiunto e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale aggiunto dello Stato, Presidente della Corte militare d'appello, Presidente della Commissione tributaria centrale
- D18. Vice Presidenti del CNEL
- D19. Presidenti e segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in Parlamento<sup>20</sup>
- D20. Presidente della Confindustria
- D21. Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale
- D22. Scienziati, umanisti, artisti di chiarissima fama
- D23. Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale
- D24. Presidenti nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM)
- D25. Ambasciatori di grado

#### CATEGORIA V

- E1. Assessori regionali, in sede
- E2. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, in sede
- E3. Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede
- E4. Rettore dell'Università, in sede
- E5. Componenti il Consiglio Superiore della Magistratura
- E6. Componenti il Consiglio della Magistratura militare, dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria
- E7. Consoli di carriera
- E8. Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane
- E9. Comandante della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, delle Capitanerie di Porto; Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate
- E10. Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici<sup>21</sup>
- E11. Procuratore generale presso la Corte militare d'Appello
- E12. Presidente del TAR o sua sezione staccata, in sede
- E13. Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede
- E14. Presidente del Consiglio nazionale forense
- E15. Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri e Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate
- E16. Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali, in sede<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Se parlamentari, precedono i membri degli Uffici di presidenza delle due Camere, secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze.

<sup>21</sup> In ordine di costituzione dell'ente.

<sup>22</sup> Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non sia nota l'anzianità nel grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine

- E17. Avvocato distrettuale dello stato, in sede
- E18. Cancelliere dell'Ordine «al merito della Repubblica italiana»
- E19. Ordinario militare per l'Italia
- E20. Membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in sede
- E21. Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali, in sede
- E22. Presidenti dei gruppi consiliari regionali, in sede
- E23. Segretari generali del Consiglio supremo di Difesa, del Consiglio Superiore della Magistratura, della Corte suprema di Cassazione e della Procura generale presso la Corte suprema di Cassazione, del CNEL, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio della Magistratura militare, delle Autorità garanti indipendenti e dell'Avvocatura dello Stato
- E24. Vice Segretari generali degli Organi costituzionali<sup>23</sup>
- E25. Cariche statali avente qualifica e grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari d'incarico a rilevanza esterna<sup>22 24</sup>

#### CATEGORIA VI

- F1. Decorati di medaglia d'oro al valor militare e al valor civile
- F2. Vice Segretari generali dei Ministeri<sup>25</sup>
- F3. Presidenti e Direttori generali di agenzie governative
- F4. Direttori generali titolari dei Ministeri<sup>25</sup>
- F5. Presidente del Consiglio comunale, in sede
- F6. Presidente del Consiglio provinciale, in sede
- F7. Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici
- F8. Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede
- F9. Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede
- F10. Presidente del Tribunale, in sede<sup>26</sup>
- F11. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede<sup>27</sup>
- F12. Questore, in sede; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali<sup>22</sup>, in sede
- F13. Consiglieri regionali, in sede
- F14. Garanti eletti dal Consiglio regionale, in sede; Difensore civico regionale, in sede
- F15. Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale, in sede<sup>28</sup>
- F16. Cariche statali avente qualifica e grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari d'incarico a rilevanza esterna<sup>22 24</sup>

#### CATEGORIA VII

- G1. Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede<sup>22</sup>
- G2. Presidenti degli ordini professionali nazionali
- G3. Consoli onorari

---

seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni, la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

<sup>23</sup> Quando è presente il relativo Presidente, in assenza del Segretario generale, prendono posto, di norma, in posizione funzionale. Se è presente, in qualità di rappresentante, il Vice Presidente, prendono posto in posizione funzionale senza, peraltro, precedere gli appartenenti alla seconda categoria.

<sup>24</sup> Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

<sup>25</sup> Negli eventi di carattere internazionale, il Vicesegretario generale e il Direttore generale competente del Ministero degli Affari esteri prendono posizione fra gli ambasciatori di grado.

<sup>26</sup> Se nella sede non c'è Corte d'Appello, prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

<sup>27</sup> Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

<sup>28</sup> Ad essi sono equiparati il Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.

- G4. Presidenti delle associazioni nazionali combattentistiche e d'arma riconosciute dal Ministero della Difesa
- G5. Segretario generale di Unioncamere
- G6. Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in sede
- G7. Presidente della Commissione tributaria provinciale, in sede
- G8. Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino, in sede
- G9. Presidente di delegazione della Banca d'Italia, in sede
- G10. Presidi di facoltà universitarie, in sede
- G11. Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia; Vice Presidenti del Consiglio provinciale e comunale, in sede
- G12. Presidente della Comunità montana, in sede
- G13. Assessori comunali e provinciali, in sede
- G14. Difensore civico comunale e provinciale, in sede
- G15. Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia, in sede
- G16. Cariche statali avente qualifica e grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari d'incarico a rilevanza esterna<sup>22 24</sup>

## PRECEDENZA NELLE CERIMONIE TERRITORIALI

### CATEGORIA A

1. Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali
2. Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano
3. Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano
4. Ministri<sup>29</sup>
5. Vice Ministri e Sottosegretari di Stato
6. Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo<sup>30</sup>
7. Sindaco<sup>31</sup>
8. Prefetto<sup>32</sup>
9. Presidente della Provincia
10. Presidente della Corte di Appello
11. Vescovo della Diocesi<sup>33</sup> (5)

### CATEGORIA B

12. Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica<sup>34</sup>
13. Vice Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale
14. Premi Nobel
15. Assessori regionali
16. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
17. Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
18. Rettore dell'Università
19. Membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
20. Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali
21. Presidenti dei gruppi consiliari regionali
22. Consoli di carriera
23. Presidente del TAR o sua sezione staccata
24. Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
25. Scienziati, umanisti e artisti di chiarissima fama
26. Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.

<sup>30</sup> Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.

<sup>31</sup> Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.

<sup>32</sup> Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.

<sup>33</sup> La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

<sup>34</sup> Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

<sup>35</sup> Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non nota l'anzianità di grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

27. Avvocato distrettuale dello Stato
28. Presidente del Consiglio comunale
29. Presidente del Consiglio provinciale
30. Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna<sup>7 11 12</sup>

#### CATEGORIA C

31. Decorati di medaglia d'oro a valor militare e al valor civile
32. Consiglieri regionali
33. Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCHEM)
34. Procuratore regionale della Corte dei conti
35. Presidente della Commissione tributaria regionale
36. Avvocato generale presso la Corte d'Appello
37. Presidente del Tribunale<sup>36</sup>
38. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale<sup>37</sup>
39. Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali<sup>7</sup>
40. Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale
41. Presidente regionale della Associazione industriali<sup>38</sup>
42. Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale
43. Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale
44. Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale
45. Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale
46. Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna<sup>7 39 12</sup>

#### CATEGORIA D

47. Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali
48. Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede<sup>7</sup>
49. Presidenti delle province, fuori sede
50. Sindaci, fuori sede
51. Presidenti degli ordini professionali
52. Consoli onorari
53. Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche
54. Presidente della Commissione tributaria provinciale
55. Presidente dell'Autorità portuale; Presidente dell'Autorità di bacino
56. Presidente della Comunità montana
57. Direttore di delegazione della Banca d'Italia
58. Preside di Facoltà universitaria
59. Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia
60. Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale

<sup>36</sup> Se nella sede non c'è Corte d'Appello, prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

<sup>37</sup> Se nella sede non c'è Corte d'Appello, prende posto nella posizione del Procuratore generale della Corte d'Appello.

<sup>38</sup> Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.

<sup>39</sup> Non titolare di carica già inclusa nel presente ordine.

61. Assessori comunali
62. Assessori provinciali
63. Difensore civico comunale e provinciale
64. Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia
65. Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
66. Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna<sup>7 11 40</sup>

#### CATEGORIA E

67. Presidenti delle ASL e delle Agenzie regionali
68. Consiglieri comunali
69. Consiglieri provinciali
70. Professori ordinari di Università
71. Segretari comunali
72. Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali
73. Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Colonnello, purché titolari di incarico a rilevanza esterna<sup>7 11 12</sup>

---

<sup>40</sup> Secondo la precedente tabella di equiparazione.

## PRECEDENZE FRA GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

1. Presidente del Parlamento europeo
2. Presidente del Consiglio europeo
3. Presidente della Commissione dell'Unione europea
4. Presidente della Corte di giustizia
5. Presidente della Corte dei conti
6. Membri del Consiglio europeo<sup>41</sup>
7. Vice Presidente della Commissione dell'Unione europea
8. Membri del Consiglio europeo<sup>42</sup>
9. Membri della Commissione dell'Unione europea<sup>43</sup>
10. Capi delle missioni diplomatiche permanenti presso l'Unione europea
11. Vice Presidenti del Parlamento europeo
12. Giudici della Corte di giustizia
13. Presidente della Banca europea degli investimenti
14. Parlamentari europei
15. Giudici della Corte dei conti

---

<sup>41</sup> Ministri degli Affari esteri

<sup>42</sup> Non Ministri degli Affari esteri

<sup>43</sup> L'ordine è fissato sull'anzianità da commissario e, a parità, sull'anzianità anagrafica.

## COMPARAZIONE DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE CIVILI E MILITARI

MAGISTRATURA	DIPLOMAZIA	PREFETTURA	P.A.	FORZE ARMATE	ISTRUZIONE
Primo Presidente della Corte di Cassazione					
Procuratore generale della Corte di Cassazione ed equiparati	Ambasciatore			Generale a quattro stelle e gradi equiparati	
Presidente aggiunto della Corte di Cassazione ed equiparati					
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparati	Ministro plenipotenziario	Prefetto	Dirigente di I fascia	Generale di Corpo d'Armata Ammiraglio di Squadra ed eq. Gen. di Squadra Aerea ed eq. <i>Ordinario militare</i>	Rettore
Consigliere della Corte di Cassazione ed equiparati				Generale di Divisione Amm. di Divisione ed eq. Gen. di Div. Aerea ed eq. <i>Vicario generale</i>	
Consigliere della Corte d'Appello ed equiparati	Consigliere d'Ambasciata	Vice prefetto	Dirigente di II fascia	Generale di Brigata Contrammiraglio Generale di Brigata Aerea <i>Ispettore</i>	Preside di Facoltà
Giudice di Tribunale	Consigliere di Legazione	Vice prefetto aggiunto		Colonnello Capitano di Vascello <i>3° Cappellano Capo</i>	Professore ordinario
Uditore giudiziario	Segretario	Consigliere	Vice dirigente Quadro apicale	Tenente Colonnello Capitano di Fregata <i>2° Cappellano Capo</i>	Professore associato
				Maggiore Capitano di Corvetta <i>1° Cappellano Capo</i>	
				Capitano Tenente di Vascello <i>Cappellano Capo</i>	
				Tenente Sottotenente di Vascello <i>Cappellano addetto</i>	
				Sottotenente Guardiamarina	